



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.*
- Art. 2 - Definizione di suolo pubblico.*
- Art. 3 - Concessione di occupazione.*
- Art. 4 - Occupazioni di urgenza.*
- Art. 5 - Domanda di occupazione.*
- Art. 6 - Procedimento per il rilascio delle concessioni.*
- Art. 7 - Rilascio dell'atto di concessione.*
- Art. 8 - Durata dell'occupazione.*
- Art. 9 - Esecuzione di lavori e di opere.*
- Art. 10 - Occupazioni abusive.*
- Art. 11 - Autorizzazione ai lavori.*
- Art. 12 - Occupazioni occasionali.*
- Art. 13 - Obblighi del concessionario.*
- Art. 14 - Decadenza della concessione.*
- Art. 15 - Revoca della concessione.*

Art. 16 - Rinnovo e disdetta della concessione.

Art. 17- Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

Art. 18 - Manifestazioni ed eventi.

Art. 19 - Occupazioni di suolo pubblico a carattere temporaneo per il ristoro all' aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione o ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto.

Art. 20 - Occupazione con fioriere.

Art. 21 - Occupazione con portamenu / cavalletti / espositori merci / totem pubblicitari .

Art. 22 - Attività di propaganda elettorale.

Art. 23 - Occupazione per comizi, iniziative politiche e raccolta firme.

Art. 24 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza.

Art. 25 - Occupazioni per traslochi.

Art. 26 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi, cantieri temporanei e scavi).

Art. 27 - Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

Art. 28 - Occupazioni di altra natura.

Art. 29 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive.

Art. 30 - Decadenza della concessione.

Art. 31 - Autotutela.

Art. 32 - Contenzioso.

Art. 33 - Norma di rinvio.

Art. 34 - Vigenza del regolamento.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico, le modalità per la richiesta, il rilascio, la voltura, il rinnovo e la revoca dell'atto di concessione.
2. Sono disciplinate altresì le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante trae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Art. 2 - Definizione di suolo pubblico.

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce "**occupazione di suolo pubblico**" qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali.
Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.
Non sono soggetti al pagamento di oneri per l'occupazione del suolo pubblico i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico.

Art. 3 - Concessione di occupazione

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza preventiva concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato.
2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
4. Ogni occupazione priva degli atti di preventiva concessione, eccedente lo spazio o il tempo concesso, ovvero difforme dalla stessa, è da considerarsi abusiva.
5. La mancata istanza di volturazione, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di trenta giorni, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Art. 4 - Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla

almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni.

2. L'ufficio competente procede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza e, in caso negativo, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti.
3. Il richiedente è comunque tenuto a regolarizzare la pratica entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 5 - Domanda di occupazione

1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico, sono tenuti a presentare domanda onde ottenere i prescritti permessi comunali.
2. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata/spedita/inviata tramite posta certificata all'ufficio comunale competente al rilascio della concessione. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.
4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
5. La domanda deve contenere tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame dell'istanza :
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) il motivo ed il tempo presunto di occupazione (carattere temporaneo o permanente);
 - c) la sottoscrizione dell'impegno a rispettare le disposizioni contenute nel presente regolamento , nel regolamento della Tosap/Canone e nel Codice della Strada;
 - d) la ricevuta di versamento delle spese di istruttoria e sopralluogo da versare presso la Tesoreria del Comune e copia del versamento della tassa di occupazione spazi.

ed inoltre :

MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO :

- Planimetria in scala adeguata (1: 100/200/500) - sezioni tipo quotate in scala adeguata (1: 10/20/50) sottoscritte da tecnico abilitato alla progettazione contenente l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua superficie/consistenza, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire , le modalità di utilizzazione dell' area , la descrizione del suolo interessato, il tipo di pavimentazione , l' ubicazione di eventuali sottoservizi esistenti, documentazione fotografica dello stato dei luoghi, gli estremi della ditta esecutrice dei lavori e del direttore dei lavori medesimi;
- Deposito cauzionale determinato dal Responsabile del Procedimento in base alle superfici da manomettere ed in base al tipo di pavimentazione interessata.

OCCUPAZIONE DI SPAZI AD USO COMMERCIALE :

- Planimetria in scala adeguata (1: 100/200) sottoscritta da tecnico abilitato alla progettazione contenente l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua superficie/consistenza, la descrizione degli elementi/arredi

che si intendono collocare , le modalità di utilizzazione dell' area , la descrizione del suolo interessato, il tipo di pavimentazione , documentazione fotografica dello stato dei luoghi ;

OCCUPAZIONE DI SPAZI AD USO EDILIZIO (ponteggi - cantieri)

- Planimetria in scala adeguata (1: 100/200) sottoscritta da tecnico abilitato alla progettazione contenente l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua superficie/consistenza, la descrizione del suolo interessato, il tipo di pavimentazione , documentazione fotografica dello stato dei luoghi, gli estremi della ditta esecutrice dei lavori e del direttore dei lavori medesimi;

OCCUPAZIONE SPAZI PER TRASLOCHI - MANIFESTAZIONI - EVENTI - BANCHI/TAVOLI:

Planimetria contenente l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua superficie/consistenza.

OCCUPAZIONI SOTTOPORTICI :

Formale adesione all' istanza di occupazione del proprietario del fabbricato ovvero in caso di proprietà condominiale, assenso dell' assemblea nei modi di rito.

6. E' posto a carico del richiedente la concessione l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell' osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è comunque subordinata la validità del provvedimento di concessione. Qualora vengano effettuati lavori edili nei condomini (singoli appartamenti o unità immobiliari pertinenziali) è necessario altresì notiziare previamente l'amministratore.
7. Qualora venga richiesta un'occupazione di suolo pubblico mediante cassoni (anche posizionati su automezzi) finalizzati allo scarico di materiale edile (cosiddette "macerie") le Ditte sono tenute ad autocertificare il luogo di smaltimento autorizzato dove intendano depositare tali macerie, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia ambientale. Il Comune potrà richiedere di produrre i relativi formulari.
8. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico dei competenti Servizi comunali (Commercio, Polizia Municipale - Edilizia Privata - Arredo Urbano). In particolare dovranno essere valutati il rispetto della normativa in materia di viabilità/commercio/arredo urbano. Particolare attenzione dovrà essere posta per le occupazioni che riguardano installazioni a servizio di locali commerciali quali bar/ristoranti che intendano collocare pedane/tavolini/sedie/fioriere/ombrelloni/paraventi/dehors .
9. I moduli per la formulazione della domanda sono reperibili sul sito internet dell'Ente e presso il competente ufficio comunale.
La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:
 - a) per le occupazioni permanenti: almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa.
 - b) per le occupazioni temporanee: almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'occupazione.

Art. 6 - Procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Le domande sono assegnate al competente Ufficio Suolo Pubblico.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in **60 (sessanta) giorni**.
3. Ove la domanda risulti incompleta ovvero risulti necessario un approfondimento tecnico, il responsabile formula all'interessato, entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione. La richiesta di integrazione o di

regolarizzazione della domanda sospende per un termine massimo di 30 giorni il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

4. Per il rilascio della concessione l' Ufficio Suolo Pubblico , qualora ritenuto necessario, può richiedere entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della domanda il parere di competenza degli uffici :
 - **Polizia Municipale** ;
 - **Commercio** qualora trattasi di occupazioni correlate ad esercizi commerciali;
 - **Edilizia Privata** qualora trattasi di occupazioni correlate all'effettuazione di opere di natura edilizia;
 - **Arredo Urbano** qualora trattasi di occupazioni correlate all' installazione di manufatti di arredo urbano ;
5. Per le istanze volte all' **occupazione a carattere permanente** di spazi ed aree pubbliche ad uso commerciale interessate dall' installazione di manufatti di natura edilizia/arredo urbano di **durata superiore a 36 (trentasei) mesi** l' Ufficio Suolo Pubblico sottoporrà l' istanza all' esame della Giunta Comunale che si esprimerà in merito con apposita deliberazione.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione contemporanea della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

Art. 7 - Rilascio dell'atto di concessione

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.
2. Il titolo all' **occupazione a carattere permanente** di spazi ed aree pubbliche ad uso commerciale interessate dall' installazione di manufatti di natura edilizia/arredo urbano di **durata inferiore a 36 (trentasei) mesi** sono rilasciate con provvedimento dirigenziale.
3. Il titolo all' **occupazione a carattere permanente** di spazi ed aree pubbliche ad uso commerciale interessate dall' installazione di manufatti di natura edilizia/arredo urbano di **durata superiore a 36 (trentasei) mesi** sono rilasciate con provvedimento dirigenziale previo assenso con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
4. La concessione può essere rilasciata nel rispetto delle seguenti condizioni :
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Ufficio;
 - c) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo;
 - d) con facoltà del Comune di richiedere un deposito cauzionale a garanzia , mediante fidejussione bancaria o assicurativa. Detto importo è insindacabilmente stabilito dal competente Ufficio in relazione alla tipologia dell'occupazione e sarà restituito al concessionario solo dopo aver verificato che non siano state commesse violazioni rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento e non sia stato arrecato alcun danno. La cauzione non è fruttifera di interessi.
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
6. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito di richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale. Inoltre, se la durata dell'occupazione sarà superiore a quella dichiarata in sede di richiesta, il concessionario avrà l'obbligo di regolarizzare ed adeguare il canone di occupazione in relazione alla maggiore ed effettiva durata dell'occupazione.

7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente codice della strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
8. Le concessioni devono essere ritirate prima dell'inizio dell'occupazione. Esse sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data del ritiro delle stesse da parte del richiedente.
9. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Art. 8 - Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
 - a) sono considerate **PERMANENTI** le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di durata pari o superiore a 12 (dodici) mesi ;
 - b) sono considerate **TEMPORANEE** le occupazioni di durata inferiore a 12 (dodici) mesi.
2. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto revocabile secondo quanto disposto dal presente Regolamento.
3. Le occupazioni di suolo pubblico temporanee e permanenti di durata pari o inferiore a 36 mesi sono rilasciate con provvedimento dirigenziale.
4. Le occupazioni di suolo pubblico permanenti di durata superiore a 36 mesi sono rilasciate con provvedimento dirigenziale previa espressione di assenso della Giunta Comunale con apposita deliberazione.
5. In ogni caso la durata delle occupazioni permanenti non potrà superare i **5 (cinque)** anni, salvo rinnovo espresso.

Art. 9 - Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 10 - Occupazioni abusive.

1. Sono considerate occupazioni abusive:
 - le occupazioni realizzate senza la concessione comunale;
 - le occupazioni difformi dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca della medesima.
2. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'articolo 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni redatta dagli organi della Polizia Municipale, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 11 - Autorizzazione ai lavori.

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, la concessione di occupazione è sempre subordinata al titolo abilitativo del competente Ufficio Edilizia Privata all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 12 - Occupazioni occasionali.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette al rilascio di una concessione ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 3 ore. Tali occupazioni sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale, da parte dell'interessato. Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera inviata a mezzo fax o altri sistemi di posta elettronica, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.
2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - una concessione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 13 - Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi nonché copia del versamento di quanto dovuto per occupazione del suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente ufficio, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
5. A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento al terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
6. Il concessionario non può, senza il previo consenso dell'Amministrazione Comunale, occupare posto diverso da quello indicato nel permesso.

Art. 14 - Decadenza della concessione.

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;

- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato utilizzo dell'occupazione del suolo da parte del titolare della concessione.

Art. 15 - Revoca della concessione.

- 1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse, ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune;
- 2. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
- 3. La concessione è inoltre revocata d'ufficio:
 - a) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa;
 - b) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;

Art. 16 - Rinnovo e disdetta della concessione.

- 1. Le occupazioni permanenti possono essere rinnovate alla scadenza del loro termine, previa richiesta e provvedimento espresso. E' vietato il tacito rinnovo.
- 2. La concessione permanente può essere volturata previa apposita istanza.
- 3. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'onere di presentare almeno 3 giorni prima della scadenza, domanda di proroga, con le stesse modalità previste all'art. 5, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione. Nel caso di occupazione temporanea riguardante opere provvisorie per il restauro, la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili la proroga sarà concessa previo sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico atto a constatare l'effettivo stato dei lavori e le cause che ne consentano il rinnovo. Nel caso che i lavori per cui è stata rilasciata l'autorizzazione di occupazione temporanea non fossero stati nemmeno in parte eseguiti il rinnovo non potrà essere rilasciato e sarà obbligo del concessionario provvedere alla messa in pristino dei luoghi e degli spazi pubblici occupati entro il termine che sarà stabilito dal Comune. L'atto di concessione deve essere ritirato prima della scadenza della concessione originaria.
- 4. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione dell'istanza di rilascio di una nuova concessione. In ogni caso non è possibile assentire più di due proroghe.

Art. 17- Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

- 1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
- 2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori ecc..

Art. 18 - Manifestazioni ed eventi

1. L'istanza per l'occupazione del suolo deve essere presentata all'ufficio competente almeno 30 trenta giorni prima dell'inizio dell' occupazione. La concessione di suolo pubblico non sostituisce eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti e Servizi del Comune. La domanda dovrà essere corredata dalla planimetria dettagliata dell' area da occuparsi e dovrà indicarne la durata.
2. La concessione dell'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni ed eventi può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
3. Per l' applicazione della tassa/canone si fa rinvio all' apposita disciplina regolamentare.

Art. 19 - Occupazioni di suolo pubblico a carattere temporaneo per il ristoro all' aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione o ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto.

1. L' Ufficio Suolo Pubblico potrà concedere esclusivamente l' installazione di :
 - pedane,
 - tavolini,
 - sedie, divanetti
 - fioriere,
 - ombrelloni,
 - paraventi,
 - elementi riscaldanti / illuminanti.

Per le occupazioni ricadenti in centro storico (come delimitato dallo strumento urbanistico vigente - zona REA) ovvero negli ambiti soggetti a vincolo ambientale l' Ufficio Suolo Pubblico potrà, qualora ritenuto necessario, richiedere il parere di competenza agli Uffici Arredo Urbano - Edilizia Privata / Paesaggio.

2. Nel rispetto del vigente Piano dell' Arredo Urbano e dallo Strumento Urbanistico Generale per l' installazione su suolo pubblico a servizio di locali commerciali di :
 - “tende parasole” ,
 - “dehors” ,
 - “chioschi”
 - “manufatti speciali”deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti Arredo Urbano - Edilizia Privata per l'ottenimento del titolo abilitativo che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 20 - Occupazione con fioriere.

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi vasi ornamentali e fioriere, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Le vasche per piante ornamentali dovranno comunque avere una profondità non superiore a cm. 35 in tutte le piazze o vie sprovviste di marciapiede e dovranno essere collocate in aderenza al muro. Per fioriere da installarsi in vie o piazze provviste di

marciapiede si prescrive che I marciapiedi non potranno essere occupati dalle fioriere per più di 2/3 della loro larghezza. Le piante non dovranno costituire ostacolo al passaggio ed alle aperture. Il titolare dovrà provvedere alla regolare cura delle piante e pulizia e manutenzione delle vasche.

Art. 21 - Occupazione con portamenu / cavalletti / espositori merci / totem pubblicitari .

A quanti esercitano attività commerciali in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi **portamenu / cavalletti / espositori / totem pubblicitari di altezza massima ml. 1,50** , a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

Art. 22 - Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ossia durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Art. 23 - Occupazione per comizi, iniziative politiche e raccolta firme

1. La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme relative a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi o iniziative politiche in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è rilasciata previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.
2. La concessione deve essere richiesta almeno 10 (dieci) giorni prima.
3. Per ragioni di ordine pubblico potrà essere richiesto parere ai competenti organi di pubblica sicurezza.
4. E' facoltà del comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 24 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza

1. Tali attività sono soggette alle norme di occupazione suolo pubblico quando comportano il collocamento sul suolo pubblico di banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro.
2. Ogni singola concessione di suolo ha durata massima di cinque giorni anche non consecutivi e non potrà superare le dimensioni massime di metri quattro per due.

Art. 25 - Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima al competente ufficio comunale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno quindici giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 26 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi, cantieri temporanei e scavi).

1. La concessione per occupazione del suolo pubblico può essere rilasciata per l'esecuzione di lavori edili e altri interventi, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi di supporto.
2. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine, il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:
 - a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
 - b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
 - c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
 - d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.
3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.
4. Le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.
5. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.
6. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.
7. Per le occupazioni con impalcature e ponteggi finalizzati all'esercizio di attività edilizia, la superficie computabile su cui determinare il canone va calcolata tramite la proiezione ortogonale del maggior perimetro di tali strutture.
8. Per le occupazioni comportanti cantieri stradali e scavi la superficie computabile su cui determinare il canone è determinata tenendo conto delle dimensioni effettive dell'area di cantiere, sottratta all'uso pubblico.
9. La richiesta di occupazione per la posa di ponteggi e di steccati deve essere presentata almeno venti giorni prima dell'inizio dell'occupazione. In caso di rinnovo, la richiesta dovrà essere presentata almeno dieci giorni prima nel caso di ampliamento o modifiche della superficie, e almeno cinque giorni prima se l'occupazione rimane invariata.

Art. 27 - Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate a concessione di occupazione suolo pubblico .
2. È in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.
3. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato

l'intervento, deve darne comunicazione al comando di Polizia Municipale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, ai competenti uffici comunali.

4. La comunicazione di cui al comma 3, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di ultimazione), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza, la comunicazione può essere data a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
5. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

Art. 28 - Occupazioni di altra natura

1. Le occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento possono essere concesse previo parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione.

Art. 29 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive

1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
3. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
4. Per i beni confiscati si applicano le procedure di devoluzione o vendita all'asta di cui al vigente Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative.
5. Per l'occupazione abusiva o infedele del suolo pubblico si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare del canone.
6. Nel caso in cui le violazioni costituiscano anche trasgressioni alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, il contravventore dovrà corrispondere oltre all'ammontare del canone, le sanzioni previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento.

Art. 30 - Decadenza della concessione

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'Ufficio diffida l'interessato ad adempiere, comunicandogli modalità e termini per la regolarizzazione

dei versamenti e assegnandogli un termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione. Sulle somme non versate o versate in ritardo sono comunque dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale e le sanzioni pari al 30% del canone dovuto.

2. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi del presente regolamento, e le occupazioni protratte oltre il termine o effettuate in difformità all'atto di concessione sono equiparate alle occupazioni abusive di cui all'articolo 49.

Art. 31 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Dirigente responsabile dell' Ufficio Suolo Pubblico può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dal Dirigente responsabile della risorsa di entrata.
2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

Art. 32 - Contenzioso

1. Si rinvia, per quanto riguarda le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento e quelle concernenti l'applicazione del canone / taxa , alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 33 - Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.
2. Per quanto riguarda la disciplina del canone / taxa si fa rinvio all' apposito regolamento.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Art. 34 - Vigenza del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Le concessioni per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento per le quali il rinnovo si intendeva tacitamente assentito di anno in anno purchè non intervenisse disdetta da una delle due parti entro l' ultimo mese precedente la scadenza **PERDERANNO LA LORO EFFICACIA IL 31 DICEMBRE 2019** . Entro tale termine gli interessati dovranno pertanto richiedere il rinnovo della concessione di occupazione del suolo pubblico nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.